

TI_GERICHTE 10.2006.165 vom 22. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2006.165

FR: TI_GERICHTE 10.2006.165 du 22 août 2006

IT: TI_GERICHTE 10.2006.165 del 22 agosto 2006

Volltext

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2006.165

DA 1061/2006

Bellinzona

22 agosto 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'automovettura Fiat targata _____ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 grammi per mille);

fatti avvenuti a _____ il 5 febbraio 2006;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio. negligenemente urtato contro la vettura Toyota targata _____ di LESA 2 ferma in attesa di far salire delle persone;

fatti avvenuti a _____ il 5 febbraio 2006;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;

perseguito _____ con decreto d'accusa del 20 marzo 2006 n. DA 1061/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 29 marzo 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 agosto 2006, al quale ha partecipato l'imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale non contesta i fatti né la sanzione privativa della libertà proposta del Procuratore pubblico, ma chiede una riduzione di quella pecuniaria e del periodo di prova al minimo legale, spiegandone i motivi;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti a _____ il 5 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1061/2006 del 20 marzo 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.1000.00multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1650.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.